

Lega Calcio - Toscana

Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale n° 10

Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 4
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 5
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 6
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 7
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 10

Firenze, 28 dicembre 2013

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936 calcio.toscana@uisp.it http://www.legacalciouisptoscana.it

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Livorno
Selene	CASELLI	Comitato	Valdera
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Valdicecina
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Francesca	LENZI	Comitato	Piombino
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Riccardo	ROTESI	Comitato	Firenze
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA	Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00
Segretario: Sgrò Fabio	

SETTORE ATTIVITA'	Coordinatore	Taddei Attilio	
Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Rotesi Riccardo.			

SETTORE DISCIPLINA	Coordinatore	Piccioni Sabina
Commissione Disciplinare D'Appello:		
Presidente: Melani Nicola.	Giudici: Carle	esi David, Cipollini Vasco.
Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.		

SETTORE TECNICO ARBITRALE	Coordinatore Fucini Giorgio	
Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.	Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.	
Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.		

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore	Cocchini Federico	
SETTORE COMUNICAZIONE	Coordinatore	Lenzi Francesca	

DELIBERA n° 12 anno 2013/2014 Ricorrenti: POLISPORTIVA SANGIULIANESE Comitato UISP: PISA

gara del 24.11.2013 - C.U. n° 12 del 28.11.2013

La ricorrente società POLISPORTIVA SANGIULIANESE propone ricorso volto ad impugnare la squalifica inflitta dal Giudice di primo grado al proprio tesserato Adriano BORTONE, per mesi 6 (fino al 23.05.2014), ai sensi di quanto disposto all'art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso tesserato in occasione della gara fra la società ricorrente e la società Marciana del 24.11.2013.

La ricorrente impugna la sanzione comminata al proprio tesserato sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta dal BORTONE e riportata sul referto ufficiale del D.G. non sia conforme al reale svolgimento dei fatti né tenga conto di alcune circostanze attenuanti.

A sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia come la gara sia stata complessivamente caratterizzata dal nervosismo generale ma che comunque l'incontro si sia svolto senza particolari episodi di scorrettezze; prosegue la società istante evidenziando comunque che nell'episodio che ha visto coinvolto il proprio tesserato, lo stesso, prima di porre in essere la propria condotta, comunque stigmatizzata dall'appellante, avrebbe subìto un grave gesto irriguardoso nei propri confronti da parte di un tesserato avversario (sputo) che avrebbe di fatto scatenato la reazione del BORTONE.

Conclude la ricorrente evidenziando come il proprio tesserato abbia, nelle partite precedenti, tenuto un condotta conforme ai principi di lealtà sportiva ed in linea con la correttezza generale sempre tenuta dai tesserati della POL. SANGIULIANESE.

L'Organo giudicante di II° grado effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché nel supplemento al referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara, verificata l'insussistenza delle circostanze invocate dalla ricorrente, tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene le motivazioni del ricorso non meritevoli di accoglimento per i motivi di cui sopra e la sanzione impugnata da giudicarsi congrua sia nell'inquadramento normativo che nell'entità.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla POLISPORTIVA SANGIULIANESE, **conferma** la squalifica del tesserato BORTONE Adriano per mesi 6 (fino al 23.05.2014) ai sensi dell'art. 136 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 18.12.2012

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 13 anno 2013/2014
Ricorrente: A.S.D. AMATORI FOSCIANDRA
Comitato UISP: LUCCA/VERSILIA
gara del 23.11.2013 - C.U. n° 14 del 04.12.2013

La società ASD AMATORI FOSCIANDRA impugna la sentenza del Giudice di primo grado che infligge al proprio tesserato Angelini Riccardo la squalifica per 5 giornate ai sensi di quanto disposto all'art. 132 e 134 R.D.

Espone la ricorrente come il proprio tesserato sia stato oggetto nel corso della gara di continui insulti da parte dei sostenitori avversari e che la condotta sanzionata sia stata comunque una reazione ad un atto di violenza ricevuto da un tesserato avversario.

Insiste la ricorrente nella propria ricostruzione evidenziando che la reazione del proprio tesserato, seppur da condannare, sarebbe comunque stata provocata dai continui insulti legati all'età anagrafica ricevuti dal tesserato, insulti che avrebbero messo l'Angelini in uno stato d'animo tale che, uniti al gesto scorretto subito da parte di un tesserato avversario, l'avrebbero portato a porre in essere la condotta antiregolamentare.

Conclude la ricorrente richiedendo la revisione della sentenza impugnata.

La Commissione Disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti alla luce di quanto sostenuto dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione, tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che, per la fattispecie in oggetto, l'effettiva condotta tenuta dal tesserato sanzionato, sia correttamente inquadrabile unicamente nella fattispecie di cui all'art. 132 e che la sanzione debba essere ridotta a 4 giornate.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, **accogliendo parzialmente** il ricorso presentato dalla ASD AMATORI FOSCIANDRA, dispone la squalifica del tesserato ANGELINI RICCARDO per giornate 4 ai sensi di quanto disposto dell' art. 132 R.D.

Si dispone la restituzione della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 23.12.2013

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 14 anno 2013/2014 Ricorrente: A.S.D. SAN PANCRAZIO Comitato UISP: Empoli

gara del 16.11.2013 - C.U. n° 21 del 20.11.2013

La Società A.S.D. San Pancrazio propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1°grado che squalificava il proprio tesserato Matteuzzi Matteo fino al 31.12.2013 (giorni 45) in base all'art. 128, 131 e 26 R.D. e sanzionava la stessa società con l'ammenda di € 75,00 oltre ad un punto di penalizzazione (ai sensi di quanto disposto all'art. 113 R.D.), l'ammenda di € 20,00 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 116 e 26 R.D.), l'ammenda di € 30,00 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 124 e 26 R.D.).

Per quanto riguarda la sanzione nei confronti del tesserato Matteuzzi Matteo la ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato non si sarebbe assolutamente verificata nella misura e nelle circostanze riportate dal referto di gara redatto dal D.G.

L'istante, nel proprio atto di impugnazione, dopo aver esposto lo svolgimento dei fatti, evidenzia come il D.G., per tutta la durata dell'incontro nonché in occasione dei fatti che hanno portato alla sospensione della gara, si sia comportato in modo anomalo e non consono al ruolo che doveva svolgere ed abbia preso i provvedimenti, dai quali poi sono scaturite le sanzioni impugnate, in maniera del tutto casuale ed immotivata.

Insiste la A.s.d. San Pancrazio evidenziando come lo stesso D.G. avrebbe implicitamente destituito di fondamento i provvedimenti presi in quanto, all'arrivo della pattuglia delle Forze dell'Ordine chiamata dallo stesso a tutela della propria incolumità, non avrebbe riferito agli stessi Carabinieri intervenuti nessuna delle circostanze riportate poi nel referto di gara.

Per quanto riguarda le ammende impugnate la ricorrente sostiene che anche detti provvedimenti siano stati assolutamente ingiustificati e non rispondenti al reale svolgimento dei fatti.

Conclude l'istante richiedendo l'annullamento della delibera impugnata unitamente alle sanzioni in essa contenute.

La Commissione disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria, sentite le parti in causa, presa visione della ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale nonché nel successivo supplemento redatto dallo stesso D.G., ritiene le sanzioni impugnate congrue sia nell'inquadramento normativo sia nell'entità

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello **rigetta** il ricorso presentato dalla Società A.S.D. San Pancrazio e conferma nei confronti del tesserato Matteuzzi Matteo la sanzione della squalifica fino al 31.12.2013 (giorni 45) in base all'art. 128, 131 e 26 R.D. nonché nei confronti della stessa società le sanzioni dell'ammenda di € 75,00 oltre ad un punto di penalizzazione (ai sensi di quanto disposto all'art. 113 R.D.), dell'ammenda di € 20,00 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 116 e 26 R.D.) e dell'ammenda di € 30,00 (ai sensi di quanto disposto agli artt. 124 e 26 R.D.).

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D. Così deciso in Prato il 23.12.2013

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 15 anno 2013/2014 Ricorrente: A.S.D. SAN PANCRAZIO Comitato UISP: Empoli

gara del 16.11.2013 - C.U. n° 23 del 27.11.2013

La Società A.S.D. San Pancrazio impugna altresì la delibera del Giudice Sportivo di 1°grado con la quale il Giudice di prima istanza, a scioglimento della riserva presa con precedente comunicato n. 21 del 20.11.2013, ha squalificato il tesserato Fusi Simone fino al 16.07.2014 (mesi 8) in base all'art. 129, 134 e 26 R.D..

La ricorrente basa la propria tesi difensiva sostenendo che il proprio tesserato. Fusi Simone non avrebbe mai tenuto il comportamento offensivo e scorretto che è stato riportato sul referto di gara redatto dal D.G., sottolineando come lo stesso tesserato, in occasione dei fatti contestati che hanno portato alla sospensione della gara, sia rimasto a terra dolorante per un fallo subito e non abbia mai né offeso né spintonato il D.G.;

Prosegue l'istante evidenziando come il D.G., per tutta la durata dell'incontro nonché in occasione dei fatti che hanno portato alla sospensione della gara, si sia comportato in modo anomalo e non consono al ruolo che doveva svolgere ed abbia preso i provvedimenti, dai quali poi sono scaturite le sanzioni impugnate, in maniera del tutto casuale ed immotivata.

Insiste la A.s.d. San Pancrazio evidenziando come lo stesso D.G. avrebbe implicitamente destituito di fondamento i provvedimenti presi in quanto, all'arrivo della pattuglia delle Forze dell'Ordine chiamata dallo stesso a tutela della propria incolumità, non avrebbe riferito agli stessi Carabinieri intervenuti nessuna delle circostanze riportate poi nel referto di gara.

Conclude l'istante sottolineando nuovamente l'assenza di condotte offensive e minacciose tenute da parte del proprio tesserato Fusi Simone nei confronti del D.G., indicando numerosi testimoni a conferma della ricostruzione così come presentata nel proprio ricorso nonché richiedendo l'annullamento della squalifica comminata al proprio tesserato con la delibera del 25.11.2013.

La presente Commissione disciplinare d'Appello, in via preliminare, **ricorda nuovamente** che il Referto arbitrale ha valore di prova legale e come tale può essere contrastato solo da prove di pari grado (quali il referto dell'Assistente ufficiale o dell'Osservatore, ai sensi dell'art. 89 R.D.), risultando quindi inutilizzabili poiché di grado inferiore le dichiarazioni testimoniali di altri tesserati nonché di spettatori presenti alla gara.

L'Organo giudicante, quindi, effettuata l'istruttoria necessaria, sentite le parti in causa, presa visione della ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale nonché nel successivo supplemento redatto dallo stesso D.G., ritiene le sanzioni impugnate congrue sia nell'inquadramento normativo sia nell'entità.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello **rigetta** il ricorso presentato dalla Società A.S.D. San Pancrazio e conferma nei confronti del tesserato Fusi Simone fino al 16.07.2014 (mesi 8) in base all'art. 129, 134 e 26 R.D..

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 23.12.2013

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

DELIBERA n° 16 anno 2013/2014 Ricorrente: S.S. CASA DEL POPOLO SPAZZAVENTO Comitato UISP: Pistoia

gara del 23.11.2013 - C.U. n° 14 del 04.12.2013

La Società S.S. CASA DEL POPOLO SPAZZAVENTO propone formale ricorso avverso la sentenza del Giudice di 1° grado del Comitato UISP di Pistoia con il quale vengono presi i seguenti provvedimenti nei confronti dell'istante:

- Sconfitta a tavolino con punteggio di 0-3 nella gara del 23.11.2013, ai sensi di quanto previsto all'Art. 110 R.D.;
- Sconfitta a tavolino con punteggio di 0-3 nella gara del 19.11.2013 fra le squadre A.S.D. Chiazzano e S.S. Casa del Popolo Spazzavento, ai sensi di quanto disposto all'art. 36 delle Norme di partecipazione della Lega Calcio Comitato di Pistoia per la stagione 2013/2014;
- Squalifica del tesserato Ferreri Mirko per 1 giornata (da scontare nella prima giornata utile seguente la pubblicazione della sentenza) ai sensi di quanto previsto all'art. 139 R.D..

Tale provvedimento veniva preso dal Giudice di 1° grado a seguito di ricorso presentato dalla società Via Nova in data 26.11.2013 con il quale si chiedeva la revisione della gara in oggetto in quanto vi avrebbe preso parte il tesserato della società Casa del Popolo Spazzavento FERRERI MIRKO non in regola con il tesseramento poiché soggetto a squalifica a tempo fino al 22.12.2013, comminatagli nel campionato FIGC in qualità di allenatore categoria allievi regionali.

La società ricorrente fonda la propria impugnazione sulla interpretazione della circolare UISP del 31.05.2013 regolamentante, fra l'altro, la partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale della Lega calcio UISP.

Sottolinea l'istante come tale circolare si rivolga solo ed unicamente ad atleti giocatori e non vada in alcun modo ad interessare soggetti tesserati FIGC in qualità di dirigenti o allenatori come il proprio tesserato FERRERI MIRKO il quale, quindi, sarebbe stato assolutamente in regola con quanto disposto dalla normativa UISP in ordine alla validità delle squalifiche a tempo comminate nel corso di attività FIGC da scontarsi anche nelle manifestazioni ufficiali Lega calcio UISP.

Evidenzia a sostegno della propria tesi come, sia nel titolo della circolare che nel corpo del testo della stessa, si parli esclusivamente di tesserati "atleti" e che quindi debba essere applicata l'interpretazione restrittiva di tale disposizione la quale non comprenderebbe altri tesserati FIGC se non quelli tesserati in qualità di giocatori.

Conclude la ricorrente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e delle sanzioni in essa contenute con pedissequa conferma dei risultati conseguiti sul campo relativi alle gare contestate.

L'appellante chiede, altresì, spiegazioni in merito a quanto contenuto nelle motivazioni della sentenza impugnata laddove si precisa che detto provvedimento sia stato preso "sentiti i pareri del

Comitato Regionale e del Comitato Nazionale della lega calcio UISP".

La presente Commissione d'Appello, in ordine all'ultima richiesta della ricorrente, precisa come, ai sensi dell'art. 69 R.D., l'oggetto dei ricorsi in impugnazione presentati all'intestato Organo giudicante debba essere unicamente una decisione di un Organo disciplinare di primo grado e che la presente Commissione è chiamata ad esprimersi unicamente sulla conformità o meno, sia nel corretto inquadramento normativo sia nell'entità, delle sanzioni prese nei confronti di società o tesserati di società UISP non potendo in alcun modo essere chiamata a dare interpretazioni di sentenze o parti di esse pubblicate da altri Organi disciplinari.

In ogni caso la Commissione disciplinare di II° grado sottolinea come il, seppur inopportuno, richiamo a presunti pareri del Comitato Regionale Toscano e del Comitato Nazionale della Lega calcio Uisp non abbia in alcun modo intaccato il legittimo ed inderogabile diritto al triplice grado di giudizio in quanto gli organi richiamati dalla delibera del Giudice di prima istanza non sono assolutamente organi disciplinari (ricordiamo che i tre gradi di giudizio sono rappresentati da: Giudice di 1° grado, Commissione Disciplinare d'Appello regionale e Corte Nazionale di Giustizia) trattandosi di organi di gestione aventi mansioni e competenze assolutamente separate dal settore disciplinare che è assolutamente indipendente rispetto a tutti gli altri settori Lega Calcio UISP.

Entrando nel merito della sentenza impugnata la presente Commissione d'Appello ritiene che la lettura presentata dalla ricorrente della Circolare del 31.05.2013 sia da considerarsi eccessivamente restrittiva e non in regola con i principi posti a cardine dell'attività della Lega calcio UISP.

E' importante, infatti, sottolineare come il principio di validità delle squalifiche a tempo comminate ad un tesserato FIGC anche nell'ambito di attività della lega calcio UISP sia lo specchio della funzione socio-culturale posta alla base di tutta la attività sportiva UISP che si basa, *in primis*, sui principi imprescindibili di lealtà e correttezza.

Alla luce di quanto sopra risulta assolutamente più pertinente e fondata un'interpretazione estesa della circolare del 31.05.2013 che vada a punire con la sospensione dall'attività amatoriale UISP tutti quei tesserati che, in qualsiasi funzione abbiano preso parte all'attività, abbiano posto in essere condotte tali da essere giudicate passive di una squalifica a tempo in campionati FIGC.

Ad una più attenta lettura della Circolare in parola, comunque, si sottolinea come nel paragrafo dedicato all' EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC (paragrafo ovviamente e con chiara evidenza separato dal paragrafo dedicato alla PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALLE MANIFESTAZIONI) si sottolinea come "le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio UISP" senza distinguere fra giocatori, allenatori o dirigenti.

Appare quindi di palese evidenza come, in presenza di una squalifica a tempo emanata da un organo disciplinare FIGC, detta sanzione debba essere applicata e regolarmente scontata dal tesserato anche durante l'attività ufficiale della Lega calcio UISP, come riportato con chiarezza

anche all'art. 37 delle norme di partecipazione pubblicate dalla Lega calcio Comitato Uisp Pistoia relative alla stagione 2013 / 2014.

Alla luce di quanto sopra la presente Commissione disciplinare d'Appello, effettuata l'istruttoria necessaria, ritiene che la sanzione comminata nei confronti del tesserato Ferrei Mirko debba più correttamente essere inquadrata nella fattispecie prevista all'art. 143 R.D. e, sussistendone i presupposti ex art. 93 R.D., debba essere riformata *in peius* a n. 2 giornate da scontarsi, in ottemperanza al principio di efficacia della sanzione, nelle prime due giornate utili successive al 22.12.2013, termine di scadenza della squalifica FIGC del tesserato sanzionato.

Si ritengono congrue tutte le altre sanzioni con invito all'organo disciplinare del Comitato di Pistoia di effettuare, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nonché dalle norme di partecipazione, approfonditi controlli sulle gare precedenti al fine di valutare se l'irregolarità si sia ripetuta anche in altre occasioni.

PQM.

la Commissione disciplinare d'Appello **rigetta** il ricorso presentato dalla Società S.S. CASA DEL POPOLO SPAZZAVENTO e **dispone** nei confronti del tesserato FERRERI MIRKO, la squalifica per 2 giornate, ai sensi di quanto disposto all'art. 143 R.D., **da scontarsi nelle prime due giornate utili successive al 22.12.2013, termine di scadenza della squalifica FIGC** del tesserato sanzionato. **Conferma** gli altri provvedimenti di cui alla sentenza del Giudice di 1° grado Comitato di Pistoia contenuta nel C.U. n. 14 del 04.02.2013

Si incamera la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 23.12.2013

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 17 anno 2013/2014 Ricorrenti : A.S.D. LE QUERCI / ARCI CANTAGRILLO Comitato UISP : PISTOIA

gara del 16.11.2013 - C.U. n° 12 del 20.11.2013

Presenta ricorso la società A.S.D. Le Querci / Arci Cantagrillo impugnando la decisione del Giudice di primo grado che squalifica il proprio tesserato FERRACUTI CORRADO per mesi 3, fino al 15.02.2014, per la condotta tenuta nel corso della gara A.s.d. Levante – A.s.d Le Querci / Arci Cantagrillo del 16.11.2013, inquadrabile nella fattispecie prevista all'art. 136 e 28 a) R.D.

La ricorrente impugna la sanzione comminata al proprio tesserato sostenendo che lo stesso, pur avendo un comportamento deprecabile, non ha mai voluto porre in essere un atto di violenza nei confronti del tesserato avversario ma ha solamente esagerato nell'impeto portandosi ad un duro confronto faccia a faccia con l'avversario, reo di averlo offeso pesantemente, senza in alcun modo colpirlo con la testata riportata nel referto arbitrale redatto dal D.G.

Conclude la ricorrente, pur condannando il comportamento del proprio tesserato, richiedendo la riforma della squalifica del proprio tesserato con l'applicazione di circostanze attenuanti così come evidenziate nei propri scritti difensivi.

La Commissione Disciplinare d'Appello, analizzato il ricorso nonché la documentazione in esso prodotta, sentita la ricorrente, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale nonché nel supplemento al referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara, proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti alla luce di quanto argomentato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione, tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, considera le motivazioni del ricorso non meritevoli di accoglimento per i motivi di cui sopra, ritiene che le sanzioni impugnate siano da giudicarsi congrue nell'entità della sanzione.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla A.S.D. LE QUERCI / ARCI CANTAGRILLO, **conferma** la squalifica del tesserato FERRACUTI CORRADO per mesi 3 (fino al 15.02.2014) ai sensi di quanto disposto dagli artt. 136, 28 comma A e 23 comma B R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. Così deciso in Prato il 23.12.2013

Lega Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi Vasco Cipollini

Il Presidente

Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO Leghe Territoriali

	Τ	
AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171	Via Nuova 6 C,
	e-mail carrara@uisp.it	54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293	Via Bardini 18,
_	e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICO	Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376	Vicolo degli Aranci 8,
	e-mail	57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936	Via dei Vespucci c/o C.S "La Trave"
	e-mail calcio@uispfirenze.it	50145 FIRENZE
FIRENZE –	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine
MUGELLO	e-mail borgo@uon.it	50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE –	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086	Via B. Pampaloni 51,
VALDARNO	e-mail legacalciouispvald@libero.it	50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759	Viale Europa 161,
	e-mail grosseto@uisp.it	58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310	Viale Puccini 351
Loccii	e-mail uisplucca@virgilio.it	55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137	Via Petri
LUCCA - VERSILIA	e-mail luccaversilia@uisp.it	55049 Viareggio (LU)
LUCCA –	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497	Via S. Giovanni 53,
GARFAGNANA	e-mail uispgarfagnana@inwind.it	55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086	Via Alberica 6,
MASSA	e-mail massa@uisp.it	54100 MASSA
PIOMBINO –	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645	Via Lerario 118,
I. D'ELBA	e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com	57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001	Viale Bonaini 4,
FISA	e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	56125 Pisa
DICTOLA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208	Via Gentile 40,
PISTOIA	e-mail pistoia.calcio@uisp.it	51100 PISTOIA
PISTOIA -	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437	Via Mazzini 143,
VALDINIEVOLE	e-mail uisp@pistoia.it	51015 Monsummano Terme (PT)
DD A TO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612	Via Galeotti 33,
PRATO	e-mail calcio.prato@uisp.it	59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907	Strada Massetana Romana 18,
SIENA	e-mail calcio.siena@uisp.it	53100 Siena
SIENA -	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835	Via Liguria 2,
VALDELSA	e-mail uispvaldelsa@alice.it	53034 Colle Val d'Elsa (SI)
SIENA -	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico
VALDICHIANA	e-mail valdichiana.siena@uisp.it	53045 Montepulciano (SI)
WALDEDA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347	Via Indipendenza N 12- 56025
VALDERA	e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Pontedera (PI)
ZONA DEL	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250	Via Prov. Francesca Nord 224,
CUOIO	e-mail cuoio@uisp.it	56022 Castelfranco di Sotto (PI)